



Giustizia Sportiva

Prot. 1836-07/10/2022

DECISIONE N.RO 3/2022

IL TRIBUNALE FEDERALE

composto dai Sigg.ri:

Avv. Eraldo LIBERATI – Presidente

Avv. Antonio AMATO – Componente

Avv. Antonio MENNUNI – Componente

Riunitosi nella Camera di Consiglio in data 30 Settembre 2022 a seguito di udienza in pari data per decidere in ordine al procedimento pos. n. 13/2022, avente ad oggetto l'impugnazione – da parte del Sig. Giacomo BARBIERI, con intervento adesivo dei Sigg.ri Corrado FICCO e Giuseppe SERIO – della Delibera del Consiglio Federale n.ro 133/2022 e della Delibera Presidenziale n.ro 138/2022, a scioglimento della riserva assunta:

PRESO ATTO

- dell'eccezione formulata da parte ricorrente (cui hanno aderito le parti intervenienti) di omessa comunicazione della delibera qui impugnata, di cui dichiara di aver avuto piena conoscenza solo a seguito del suo versamento in atti da parte della difesa della Federazione;
- dell'eccezione di tardività di costituzione e di deposito documentazione da parte della Federazione, sollevata preliminarmente in udienza sempre dalla difesa di parte ricorrente (e di parte interveniente) rispetto ai termini previsti dal Regolamento di Giustizia, che portavano l'eccezione a chiederne lo stralcio;
- delle conclusioni formulate dalle parti, che sostanzialmente si riportavano a tutti i loro scritti difensivi.

ITTF • ETTU

RITENUTO PRELIMINARMENTE

- che è la stessa parte ricorrente a dare atto della avvenuta comunicazione, in data 20.06.2022, al Presidente del Comitato Regionale Puglia dello scioglimento stesso, sia pur senza indicarne le motivazioni.

Al riguardo si osserva che non v'è alcuna norma federale che imponga la comunicazione formale al Comitato periferico della delibera consiliare, ritenendosi pertanto sufficiente una comunicazione attuativa della stessa, del tenore di quella inviata il 20.06.2022 a firma del Segretario Generale.

Peraltro, ammesso – e solo per assurdo – che fosse esistita una norma impositiva della comunicazione del testo integrale della delibera, la *ratio* ad essa sottesa non avrebbe potuto che individuarsi nel favorirne la sua valutazione ai fini di una eventuale impugnazione; ebbene, atteso che, nella fattispecie, la censura è stata – sia pure inizialmente “al buio” – formulata (a guisa di una riserva di appello) e – a seguito del deposito – corredata da compiuti motivi aggiunti, l'economia processuale comunque consiglierebbe il superamento di un'eccezione di tal fatta;

- che il processo sportivo, per come previsto dal relativo regolamento, è fondamentalmente ispirato ai principi tipici del processo sommario, per il quale i termini di costituzione e di deposito spirano (e neppure definitivamente) solo con il verificarsi dell'udienza rispetto alla quale si computano e che, pertanto, nessuna decadenza può rilevarsi nella costituzione e nel deposito eseguiti dalla Federazione;

A ogni buon conto, fermo restando il principio sopra espresso, la documentazione di cui le parti (ricorrente ed intervenienti) chiedono lo stralcio risulta essere parte integrante (in quanto ad esso allegata) del provvedimento consiliare oggetto della presente impugnazione e, pertanto, imprescindibile ai fini della più corretta deliberazione di questo Tribunale.

- che l'impugnata Delibera Presidenziale n.ro 138/2022, avente ad oggetto la proroga del Commissariamento, non risulta ancora ratificata dal Consiglio Federale e, pertanto, allo stato è ancora sottratta alla censura ordinaria di questo Tribunale.

CONSIDERATO

- che l'art. 28, comma 4, dello Statuto Federale testualmente prevede lo scioglimento dei Comitati periferici per “*gravi irregolarità di gestione o per gravi violazioni dell'ordinamento sportivo o per accertata impossibilità di funzionamento*”, ritenendo sufficiente la presenza anche di una sola delle predette condizioni;
- che, nella fattispecie per cui è ricorso, il sindacato di questo Tribunale deve limitarsi all'accertamento della esistenza dei fatti posti a fondamento della deliberazione impugnata, essendogli preclusa ogni valutazione in ordine alla gravità degli stessi, che deve essere – e restare – prerogativa della discrezionalità rimessa al Consiglio Federale;
- che l'effettivo verificarsi dei fatti posti a fondamento della delibera con cui è stato disposto il Commissariamento del Comitato Regionale Puglia risulta dalla documentazione versata in atti dalle parti.

P.Q.M.

Delibera all'unanimità:

- di **rigettare** il ricorso proposto dal Sig. Giacomo BARBIERI;
- di rigettare il ricorso in adesione spiegato dai Sigg.ri Corrado FICCO e Giuseppe SERIO.

MANDA

Alla Segreteria degli organi di Giustizia di comunicare la presente decisione alle parti interessate.

Così pronunciato in Roma, 30 Settembre 2022.

Il Presidente F.to Avv. Eraldo Liberati

Il componente F.to Avv. Antonio Amato

Il componente F.to Avv. Antonio Mennuni